Delibera n. 468/01/CONS del 19 dicembre 2001

Piano relativo alle modalità di introduzione dell'euro per il servizio di telefonia pubblica

Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2002, n. 7

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 19 dicembre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" ed, in particolare, l'art. 3 relativo al servizio universale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche internazionali";

VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433";

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 24 giugno 1998;

VISTA la propria delibera n. 85/98, del 22 dicembre 1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale";

VISTA la propria delibera n. 101/99, del 24 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali";

VISTA la propria delibera n. 170/99, del 28 luglio 1999, recante "Introduzione della tariffa a tempo";

VISTA la propria delibera n. 171/99, del 28 luglio 1999, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia s.p.a. a partire dal 1° agosto 1999";

VISTA la propria delibera n. 2/CIR/99, del 4 agosto 1999, concernente la "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998";

VISTA la propria delibera n.197/99, del 7 settembre 1999, in materia di "Identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la propria delibera n. 8/00/CIR, dell'1 agosto 2000, concernente la "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999";

VISTA la propria delibera n. 375/01/CONS, del 26 settembre 2001, concernente la "Variazione delle condizioni di fornitura del servizio di telefonia internazionale da impianti a disposizione del pubblico";

VISTA la propria delibera n. 290/01/CONS, dell'1 luglio 2001, concernente "Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche";

VISTA la propria delibera n. 417/01/CONS, del 17 novembre 2001, concernente "Emanazione di linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro";

CONSIDERATA la comunicazione n. 0025839-01 del 15 ottobre 2001, con la quale la società Telecom Italia s.p.a., in ossequio a quanto stabilito dall'art. 4 della citata delibera n. 375/01/CONS e dalla citata delibera n. 290/01/CONS, ha presentato all'Autorità il piano relativo alle modalità di introduzione dell'euro per il servizio di telefonia pubblica e alle specifiche iniziative di comunicazione alla clientela da adottare in tale circostanza;

CONSIDERATO l'esito dell'audizione con le Associazioni dei Consumatori svoltasi in data 7 novembre 2001, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;

CONSIDERATA la comunicazione n. 0029095-01 del 21 novembre 2001, con la quale la società Telecom Italia s.p.a., in esito alle osservazioni formulate dalle Associazioni dei Consumatori, ha integrato la precedente proposta prevedendo alcuni correttivi al piano di introduzione dell'euro per i servizi di telefonia pubblica;

CONSIDERATO che il servizio di telefonia svolto attraverso impianti a disposizione del pubblico rientra nel campo di applicazione del servizio universale come regolato dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318;

CONSIDERATO che Telecom Italia s.p.a. ha previsto il mantenimento in esercizio di 110.000 apparati in grado di accettare come mezzo di pagamento le monete;

CONSIDERATO che l'introduzione della moneta unica, euro, comporta la necessità di ridefinire il valore dell'unità di tassazione e che tale valore va determinato in modo da consentire l'agevole reperimento di monete che permettano il consumo di una singola unità di tassazione e che, per tal motivo, si ritiene congruo l'utilizzo di monete a partire da 0,10 (dieci centesimi di) euro;

CONSIDERATO che, visto il valore di cambio dell'euro pari a 1936,27 Lire, lo scostamento minimo rispetto all'attuale valore dell'unità di tassazione, pari a 200 Lire, I.V.A. compresa, si ottiene attribuendo alla stessa unità il valore di 0,10 euro corrispondenti a 193,63 Lire;

CONSIDERATO che l'adozione della valorizzazione di cui al punto precedente comporta, nel periodo di doppia circolazione di euro e Lira (1° gennaio 2002 - 28 febbraio 2002), a parità di durata della comunicazione e di ritmi di tassazione, una minore spesa da parte dell'utenza che utilizza mezzi di pagamento in euro con conseguente effetto incentivante dell'utilizzo della nuova moneta;

CONSIDERATO che, per effetto di quanto precede, nel periodo di doppia circolazione di euro e Lira coesisteranno schede telefoniche con un diverso prezzo dell'unità di tassazione in quanto acquistate nelle due diverse monete;

CONSIDERATO che l'adozione della valorizzazione di cui ai punti precedenti comporta, a parità di ritmi di tassazione per le diverse tipologie di traffico telefonico, un minore ricavo per Telecom Italia s.p.a., soggetto obbligato alla fornitura del servizio universale, e che tale circostanza rende necessaria una manovra di riequilibrio dei ritmi di tariffazione;

CONSIDERATO che, fino al momento dell'adeguamento dei ritmi di tassazione, l'impiego di monete o schede telefoniche in euro recanti unità di tassazione del valore di 10 centesimi, comporta un aggravio del costo del servizio universale valutabile fino a circa il 3,19%;

RITENUTO, pertanto, opportuno operare una compensazione del maggior onere attraverso il successivo adeguamento dei ritmi di tassazione che comporterà per l'utenza che fa utilizzo dimezzi di pagamento in Lire un maggior costo del prezzo medio delle comunicazioni fino al 3,19% circa;

RITENUTO opportuno consentire a Telecom Italia s.p.a. di rifornire la catena distributiva con schede telefoniche in Lire non oltre il 31 dicembre 2001 termine dal quale saranno immesse sul mercato le nuove schede in euro con unità di tassazione di dieci centesimi;

RITENUTO opportuno, anche in esito alla consultazione delle Associazioni dei Consumatori, richiedere alla società Telecom Italia s.p.a. la fissazione di modalità trasparenti di comunicazione al pubblico della manovra nel suo complesso e delle nuove condizioni economiche di fornitura del servizio con specifico riferimento ai mutati ritmi di tassazione;

UDITA la relazione conclusiva del Commissario dott.ssa Paola Manacorda, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 il prezzo dell'unità di pagamento per le comunicazioni svolte da apparecchi a disposizione del pubblico è determinato in 0,10 (dieci centesimi di) euro comprensivi dell'I.V.A.

2. In considerazione della distribuzione delle comunicazioni in classi di durata, alle comunicazioni effettuate verso le singole direttici vengono applicati i ritmi di tariffazione riportati nella tabella di cui all'allegato A.

3. Le nuove modalità di tariffazione definite nel precedente comma 2 si applicano alle comunicazioni effettuate dagli apparecchi a disposizione del pubblico a far data dal 1° marzo 2002.

4. Nel caso di utilizzo di schede in Lire per il periodo 1° marzo - 30 giugno 2002 presso gli apparati denominati DIGITO, riconoscibili mediante apposita targa, troveranno applicazione i ritmi tariffari vigenti al 31 dicembre 2001. Con decorrenza 1° luglio 2002, i nuovi ritmi tariffari di cui alla tabella dell'allegato A saranno applicati anche nel caso di utilizzo di residue schede in Lire da apparati DIGITO con conseguente aumento del costo del servizio del 3,19%.

Art. 2

Trasformazione degli impianti

1. Entro il 28 febbraio 2002 Telecom Italia s.p.a. provvede alla graduale sostituzione e/o adeguamento degli impianti a disposizione del pubblico, ferma restando, ai livelli attuali, la loro distribuzione sul territorio nazionale. Di tale impianti almeno 110.000 accetteranno come mezzo di pagamento le monete;

2. Gli impianti a disposizione del pubblico, utilizzanti monete con le trasformazioni di cui al comma precedente, saranno predisposti per accettare i tagli da 10, 20 e 50 centesimi di euro e da 1 euro;

3. Restano immutati tutti gli obblighi ed i termini a carico di Telecom Italia s.p.a. stabiliti dalla delibera n. 290/01/CONS, in particolare, in ordine alla distribuzione e pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche ed alle modalità di accesso alle numerazioni.

Art. 3

Schede telefoniche

1. Entro il 31 dicembre 2001, Telecom Italia s.p.a. cessa di rifornire il proprio canale di distribuzione commerciale con schede telefoniche recanti unità di tassazione in lire. Tali schede potranno comunque essere utilizzate su tutti gli apparati a scheda per tutto il periodo di validità.

2. Il sistema di tariffazione adottato da Telecom Italia s.p.a. garantisce che fino al 30 giugno 2002 i ritmi di tassazione erogati attraverso gli impianti a disposizione del pubblico di tipo "DIGITO", a fronte dell'impiego di schede telefoniche recanti unità di tassazione del costo di 200 Lire cadauna, rimangano immutati ai valori attualmente in vigore.

3. Telecom Italia s.p.a. distribuisce alla propria rete commerciale schede telefoniche recanti unità di tassazione di 0,10 (dieci centesimi) euro a partire dal 1° gennaio 2002 con tagli commerciali almeno da 1, 2.5, 5 e 7,5 euro.

Art. 4

Dismissione dei gettoni telefonici

1. Dal 1° gennaio 2002 con la progressiva conversione degli impianti telefonici pubblici all'utilizzo di mezzi di pagamento in euro, i gettoni telefonici non sono ulteriormente utilizzabili.

2. Gli utenti del servizio telefonico che dispongano di gettoni residui potranno impiegarli, per l'equivalente valore ai fini dell'acquisto di schede telefoniche, per tutto l'anno 2002. A tal fine Telecom Italia s.p.a. predispone, nell'ambito della propria struttura commerciale, una rete aperta al pubblico con capillarità almeno provinciale presso la quale sarà possibile la procedura di cambio.

Art. 5

Misure per la comunicazione all'utenza

1. Le misure permanenti per la comunicazione all'utenza, previste dalla delibera n. 375/01/CONS del 26 settembre 2001, sono attivate, al fine dell'informativa al pubblico della manovra sopra descritta, a far data dal 1° di gennaio 2002.

2. L'informativa dovrà riguardare, le condizioni di vantaggio e o di svantaggio che deriveranno all'utenza in relazione alle diverse modalità di pagamento del servizio (schede, monete, lire ed euro) che la stessa intenderà adottare e, in particolare, al mutamento dei ritmi di tassazione.

3. Telecom Italia s.p.a. fornirà, altresì, adeguata informativa relativamente al piano di introduzione dell'euro sugli organi di stampa a maggior diffusione nazionale e congiuntamente all'invio delle bollette telefoniche almeno fino al 28 febbraio 2002, in considerazione dell'adozione delle nuove modalità di tariffazione prevista per il 1° marzo 2002.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia s.p.a. che provvede a predisporre quanto in esso disposto per la parte di propria competenza.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 19 dicembre 2001

Il Commissario relatore
PAOLA MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ADRIANO SOI

Allegato A

Nuovi ritmi di tariffazione della telefonia pubblica

Tipo traffico	Ritmo	Scatti alla risposta
Urbano	81	0
Distrettuale	81	0
Interdistrettuale	57	1
Traffico Fisso mobile		
Verso TIM	19,80	1
Verso OPI	18,95	1
Verso WIND	18,00	1
Verso BLU	20,00	1
Traffico Internazionale		
Frontaliera	30,0	1
Zona 1	11,0	3
Zona 2	8,2	3
Zona 3	7,0	3
Zona 4	4,7	3

Note

I ritmi sono in secondi con modalità di erogazione sincrona anticipata.
I ritmi della tabella possono variare a seguito di modifiche delle tariffe di terminazione.

Delibera n. 469/01/CONS del 19 dicembre 2001

Revisione dei valori del sistema di "price cap" di cui alla delibera n. 171/99 alla luce degli effetti prodotti dall'applicazione del "sub cap" relativo a contributi e canoni di cui alla delibera n. 847/00/CONS

Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2002, n. 7

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 19 dicembre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. *c)*, n. 14 e l'art. 4, comma 9, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", in particolare gli artt. 1 e 2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 settembre 1997, n. 221;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante il regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2001, n. 74;

VISTA la direttiva del Consiglio 90/387/CEE, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 24 luglio 1990, n. L 192;

VISTA la direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 24 luglio 1990, n. L 192;

VISTA la direttiva della Commissione 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 22 marzo 1996, n. L 74;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 26 luglio 1997, n. L 199;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 1° aprile 1998, n. L 101;

VISTA la propria delibera n. 85/98, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 gennaio 1999, n. 3;

VISTA la propria delibera n. 101/99, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;

VISTA la propria delibera n. 171/99, concernente la regolamentazione ed il controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n. 193;

VISTA la propria delibera n. 274/99, concernente i criteri di ammissibilità di pacchetti tariffari ai fini della verifica del vincolo di "price cap", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 novembre 1999, n. 269;

VISTA la propria delibera n. 314/00/CONS, concernente la determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2000, n. 160;

VISTA la propria delibera n. 330/01/CONS, concernente l'applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 agosto 2001, n. 199;

VISTA la propria delibera n. 847/00/CONS, concernente la revisione dei valori del sistema di "price cap" di cui alla delibera 171/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 2000, n. 203;

VISTA la propria delibera n. 24/01/CIR, concernente disposizioni per l'implementazione dei servizi di accesso condiviso a livello di rete locale e di accesso disaggregato alla sottorete locale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 dicembre 2001, n. 292;

VISTI i dati riportati nella Contabilità Regolatoria relativi ai risultati consuntivi dell'esercizio 2000 trasmessi da Telecom Italia;

CONSIDERATO che, al fine di perseguire un completo ribilanciamento entro il 1° luglio 2002, l'articolo 2, comma 1, della delibera n. 847/00/CONS, prevede la possibilità di una ulteriore revisione del valore del "sub-cap" relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni per l'anno 2002, a valle di una verifica degli effetti prodotti dall'applicazione del price cap, condotta dall'Autorità, anche mediante un confronto con la Commissione europea, sulla base di un'analisi del mercato dell'accesso ed, in particolare, sull'andamento dei costi e ricavi dei servizi di accesso e sullo stato d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia;

CONSIDERATO che, successivamente alla delibera n. 171/99, l'Autorità ha adottato, monitorandone l'implementazione per tutto l'anno 2001, specifiche misure finalizzate, da un lato, ad accelerare lo sviluppo della concorrenza, con particolare attenzione al mercato dell'accesso - e, nell'ambito di tale mercato, al segmento dei servizi d'accesso innovativi - e, dall'altro lato, a garantire l'abbordabilità del servizio di accesso per particolari categorie di clientela, nell'ambito degli obblighi di servizio universale;

CONSIDERATO che tali misure sono destinate a dispiegare i loro effetti entro il periodo di vigenza del "price cap";

CONSIDERATO che si sta assistendo alla progressiva diffusione di una molteplicità di offerte alternative per il servizio di accesso, ivi comprese numerose offerte di servizi di accesso ad alta velocità, basate sulle diverse tecnologie di tipo xDSL; ciò, anche a seguito dell'avvio commerciale del servizio di accesso disaggregato alla rete locale;

CONSIDERATO che le attività di analisi effettuate dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della delibera n. 847/00/CONS, si sono concentrate sulla valutazione dell'effettivo livello di ribilanciamento conseguito nel corso del 2001 e sulle possibili evoluzioni nel 2002;

CONSIDERATO che gli esiti delle attività di analisi effettuate dall'Autorità sono stati oggetto di confronto, nel corso dell'autunno 2001, con gli Uffici della Commissione europea, con specifico riguardo alla necessità di revisione del sub-cap relativo a contributi e canoni, al fine di raggiungere il ribilanciamento entro il 2002;

CONSIDERATO che la variazione del sub-cap per l'anno 2001 ha consentito una riduzione del deficit dell'accesso in linea con le valutazioni condotte con la Commissione europea nel corso del 2000;

CONSIDERATO che le ipotesi di evoluzione per il 2002, formulate in continuità con i parametri già utilizzati in occasione della valutazione per l'anno 2001, conducono ad una valutazione finale analoga a quella dell'anno precedente, con scostamenti contenuti, legati prevalentemente alla variabilità delle ipotesi di mercato in merito alle dinamiche dei ricavi derivanti da servizi innovativi;

CONSIDERATO che la piena realizzazione del processo di riequilibrio non deve comunque consentire all'operatore dominante di generare rendite sul mercato dell'accesso, alterando il funzionamento dei meccanismi concorrenziali in tale mercato ed in quelli correlati nell'ambito dei servizi di fonia vocale;

CONSIDERATO che nel definire la struttura ed i valori del sistema di "price cap" l'Autorità tiene comunque conto del livello di concorrenzialità attuale e previsto nei diversi segmenti del mercato di fonia vocale;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della delibera n. 847/00/CONS, per l'anno 2002, il titolo IV, punto 2, lett. *c)* della Delibera n. 171/99 è modificato come segue:

"*c)* Sub-Cap relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni : IPC+6%".

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 19 dicembre 2001

Il Commissario relatore
PAOLA MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ADRIANO SOI

Delibera n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002

Norme di attuazione dell'articolo 28 del d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata

Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2002, n. 103

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 13 marzo 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 1994, n. 43, recante principi sull'erogazione dei servizi pubblici;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, recante la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 novembre 1995, recante determinazione delle tariffe di accesso e di trasporto per il servizio audiotex pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 novembre 1995, n. 278;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 febbraio 1996, recante disposizioni e criteri generali per la applicazione del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni" ed in particolare l'articolo 1, commi 25, 26 e 27, del decreto-legge nonché l'articolo 1, comma 5, della legge di conversione che recita "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, e delle successive reiterazioni compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti i servizi audiotex e videotex" e compreso il decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87 recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni e le definizioni in esso previste, in particolare le definizioni di cui all'articolo 1, lettera m), ed allegato A, parte I;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica, nonché le modificazioni ed integrazioni introdotte dall'articolo 21 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 167;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 maggio 1998 recante disposizioni sui servizi audiotex pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 giugno 1998, n.136;

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

VISTA la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 2001, n. 77, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni", in particolare l'articolo 28, che prevede l'adozione da parte dell'Autorità di misure riguardanti l'accesso degli utenti, tramite le reti telefoniche pubbliche fisse, ai servizi di selezione numerica multifrequenza, fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata, nonché la possibile definizione del livello base della fatturazione dettagliata, e l'articolo 25;

VISTE le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 1/CIR/99 e n. 6/CIR/00 relative al piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e relativa disciplina attuativa;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 417/01/CONS relativa alle linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro;

CONSIDERATO che il blocco selettivo di chiamata, nelle modalità permanente o controllata dall'utente (tramite una "parola chiave" altrimenti denominato "codice P.I.N. - Personal Identification Number), non è, al momento, offerto da tutti gli operatori che forniscono accesso diretto a reti telefoniche pubbliche fisse;

RITENUTO che, al fine di garantire che tutti gli utenti tramite le reti telefoniche pubbliche fisse abbiano accesso, a richiesta, al blocco selettivo di chiamata, tutti gli operatori che forniscono accesso diretto dovranno prevedere nella loro offerta commerciale, per tale servizio, almeno l'opzione che consenta di bloccare, nella modalità controllata dall'utente, un insieme minimo di tipi di chiamate e di numerazioni che permetta di tutelare l'utenza riguardo all'accesso a servizi e contenuti, in particolare quelli a sovrapprezzo;

RITENUTO che gli operatori che forniscono servizi a valore aggiunto attraverso le numerazioni per servizi interni di rete, escluse quelle per servizi cui l'abbonato ha aderito mediante la sottoscrizione di un contratto, debbano inserire nel blocco selettivo di chiamata di cui al presente provvedimento i codici cui corrispondono prezzi superiori o uguali ai costi della prima fascia dei servizi di tariffa premio (attualmente la fascia di prezzo più bassa, corrispondente alla-quarta cifra del numero pari a zero, è, I.V.A. esclusa, di 0,06559 euro come costo fisso alla risposta e di 0,22931 euro per ciascun minuto di conversazione), per motivi di uniformità con quanto già previsto per tali servizi, o il cui costo complessivo sia superiore o uguale ad una determinata soglia;

RITENUTO di fissare, inizialmente, tale soglia al valore di 1 euro, I.V.A. esclusa, tenuto conto che vengono già offerti alcuni servizi non geografici con prezzo a forfait di 1 euro e che tale soglia corrisponde ad una chiamata media di circa 4 minuti ad un numero della prima fascia dei servizi di tariffa premio;

CONSIDERATO che, qualora un abbonato abbia stipulato contratti di "carrier selection" o "carrier preselection" con operatori che forniscono quindi accesso indiretto alle reti telefoniche pubbliche fisse, è possibile per utilizzatori della linea d'abbonato, aggirare, in particolare per le chiamate internazionali, l'eventuale blocco selettivo di chiamata stipulato ed attivato dall'abbonato con l'operatore di accesso diretto, attraverso la selezione dei codici di "easy access" o di "equal access";

RITENUTO che, al fine di consentire all'utente l'esercizio del diritto di scelta e di autotutela, gli organismi di telecomunicazioni debbono informare periodicamente gli abbonati, con chiarezza e trasparenza circa la disponibilità o meno del blocco selettivo di chiamata, le relative opzioni offerte e le modalità operative e che tali modalità, in particolare, per l'adesione, il recesso e la variazione delle opzioni, debbono essere accessibili e praticabili, attraverso procedure semplici, chiare e simmetriche;

CONSIDERATO che tali misure, riguardanti la fornitura del blocco selettivo di chiamata e della relativa informazione, debbono essere ritenute obblighi di licenza per gli organismi di telecomunicazioni che ne sono titolari;

CONSIDERATO che ciascun operatore che fornisce accesso diretto o indiretto alle reti telefoniche pubbliche fisse è responsabile della propria offerta del blocco selettivo di chiamata e che, per soddisfare le diverse esigenze dell'utenza, dovrebbe offrire, in libera concorrenza, ulteriori opzioni del blocco selettivo di chiamata, sia in modalità permanente che in modalità controllata dall'utente, in particolare per le chiamate verso numerazioni geografiche attestate su distretti differenti da quello di origine della chiamata e per quelle verso servizi di comunicazione mobile e personale;

CONSIDERATO che l'art. 28, comma 2, del d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77, prevede che l'Autorità può definire il livello di base della fattura dettagliata;

CONSIDERATO, ai fini dell'attuazione dell'articolo 28, comma 2, del d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77, quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, in relazione alla fatturazione dettagliata;

RITENUTO che, fatte salve le limitazioni di cui al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni, si deve intendere che il diritto dell'abbonato di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura include tutti gli elementi che la compongono e che, quindi, il dettaglio deve riguardare ciascuna comunicazione, comprese, tra l'altro, ciascuna conversazione telefonica, ciascuna chiamata verso reti dati o ciascuna chiamata verso numerazioni non geografiche;

CONSIDERATO, altresì, che i moderni sistemi di tariffazione prevedono l'indicazione, nel dettaglio della fattura, del costo della singola chiamata nonché dell'eventuale sconto o tipo di tariffa;

RITENUTO che gli elementi suddetti debbono comporre il livello base della fatturazione dettagliata che l'Autorità può definire ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77;

RITENUTO che la fruibilità del blocco selettivo di chiamata dipende anche dall'evoluzione del piano nazionale di numerazione e delle offerte commerciali di servizi di telecomunicazioni e che, quindi, è opportuno prevedere una modalità di aggiornamento dell'insieme minimo di tipi di chiamate e di numerazioni o di opzioni, che gli operatori di accesso diretto inseriscono nel blocco selettivo di chiamata, adattabile a tale continua evoluzione anche in funzione delle esigenze dei consumatori e delle loro associazioni, sentito il parere del Consiglio Nazionale degli Utenti di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n.249;

CONSIDERATO che la delibera 6/00/CIR ha previsto numerazioni diverse per la fornitura di servizi di tariffa premio, soggetti a fasce tariffarie predeterminate, modificabili dall'Autorità, corrispondenti alla quarta cifra del numero e per la fornitura di servizi non geografici a tariffazione specifica, per i quali l'operatore assegnatario della numerazione può definire, previa comunicazione ed approvazione da parte dell'Autorità, tariffe specifiche e che per entrambi i tipi di numerazioni il presente provvedimento prescrive l'obbligo della fornitura del blocco selettivo di chiamata, a richiesta, attivabile o disattivabile dall'utente mediante "parola chiave";

CONSIDERATO che sulle numerazioni di cui al precedente punto o su altre non geografiche o per servizi interni di rete vengono offerti anche servizi rientranti nella definizione dei servizi audiotex;

RITENUTO, pertanto, che le disposizioni vigenti in materia di servizi audiotex e videotex debbono considerarsi applicabili, anche per motivi di uniformità, a prescindere dalle numerazioni utilizzate, fatte salve le diverse modalità di determinazione del prezzo e di disciplina previste dalla delibera n. 6/00/CIR;

CONSIDERATO che, in caso di violazione delle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per "blocco selettivo di chiamata" il servizio che consente all'abbonato che ne abbia fatto domanda al fornitore del servizio telefonico di bloccare determinati tipi di chiamate in uscita o determinati tipi di numeri.

Art. 2

Blocco selettivo di chiamata per gli operatori di accesso diretto

1. Gli organismi di telecomunicazioni che forniscono servizi telefonici pubblici mediante accesso diretto alle reti telefoniche pubbliche fisse offrono agli abbonati, a richiesta, almeno l'opzione del blocco selettivo di chiamata che consente, nella modalità controllata dall'utente, di bloccare i tipi di chiamate e di numerazioni riportati nell'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

2. Gli organismi di telecomunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo informano gli abbonati, in forma scritta, chiara e comprensibile, riguardo alla disponibilità della prestazione del blocco selettivo di chiamata, inclusa l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché i contenuti di dettaglio e le modalità per aderire alla propria offerta ed attivarla. L'adesione alla fornitura del blocco selettivo di chiamata, il recesso e le variazioni contrattuali per includere, escludere o variare una o più opzioni sono rese accessibili e praticabili per l'utenza, attraverso procedure semplici, chiare e simmetriche.

3. L'informazione di cui al comma 2 del presente articolo è fornita:

a) ai nuovi abbonati al momento della stipula dei contratti;

b) ai vecchi abbonati, mediante un comunicato inserito nel primo invio utile della documentazione di fatturazione, da ripetersi, successivamente, con cadenza almeno annuale.

Art. 3

Blocco selettivo di chiamata per gli operatori di accesso indiretto

1. Gli organismi di telecomunicazioni che forniscono il servizio telefonico con accesso indiretto alle reti telefoniche pubbliche fisse in modalità "easy access" (carrier selection) o "equal access" (carrier pre-selection) informano gli abbonati, in forma scritta, chiara e comprensibile, riguardo alla disponibilità della prestazione del blocco selettivo di chiamata nonché, in tal caso, ai contenuti di dettaglio e alle modalità per aderire alla propria offerta e attivarla. L'adesione alla fornitura del blocco selettivo di chiamata, il recesso e le variazioni contrattuali per includere, escludere o variare una o più opzioni sono rese accessibili e praticabili per l'utenza, attraverso procedure semplici, chiare e simmetriche.

2. Le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono fornite:

a) ai nuovi abbonati al momento della stipula dei contratti;

b) ai vecchi abbonati, mediante un comunicato inserito nel primo invio utile della documentazione di fatturazione o, comunque, mediante un comunicato separato da inviare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera, da ripetersi, successivamente, con cadenza almeno annuale.

Art. 4

Obblighi di diffusione delle informazioni

1. Gli organismi di telecomunicazioni di cui agli articoli 2 e 3 diffondono informazioni adeguate ed aggiornate rivolte ai consumatori circa la disponibilità del blocco selettivo di chiamata per i servizi accessibili o offerti tramite le numerazioni di cui ai punti da 1) a 8) dell'allegato.

Art. 5

Livello base della fatturazione dettagliata

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, gli abbonati hanno diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura. In ogni caso, nella documentazione fornita all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre del numero chiamato.

2. Fatte salve le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 31 dicembre 1996, n. 675, e del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le fatture dettagliate, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77, contengono dati particolareggiati tali da consentire la verifica e il controllo dei costi inerenti all'uso della rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi. Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese quelle ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato. Nella sua versione di base, la fattura dettagliata è fornita senza costi supplementari per l'abbonato.

3. Gli elementi che compongono il livello base della fatturazione dettagliata, di cui al comma 2, sono la data e l'ora di inizio della comunicazione, il numero selezionato, il tipo, la località, la durata, il costo di ciascuna comunicazione, lo sconto o il tipo di tariffa.

Art. 6

Disposizioni finali

1. L'Autorità si riserva di rivedere l'elenco allegato alla presente delibera tenendo conto, in particolare, dell'evoluzione del piano nazionale di numerazione e di quella del mercato dei servizi di telecomunicazioni. Tale revisione è effettuata previa consultazione delle parti interessate e delle organizzazioni che difendono gli interessi degli utenti e dei consumatori, sentito il parere del Consiglio Nazionale degli Utenti di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. In caso di fornitura di servizi audiotex o videotex di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, si applicano le disposizioni vigenti in materia indipendentemente dalle numerazioni attraverso cui vengono offerti tali servizi.

3. Gli organismi di telecomunicazioni si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. In caso di violazione delle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 13 marzo 2002

Il Segretario generale
ADRIANO SOI

Il Presidente
ENZO CHELI

Allegato
alla delibera n. 78/02/CONS
(art. 2, comma 1; art. 4, comma 1; art. 6, comma 1)

Tipi di chiamate e di numerazioni da includere nel blocco di chiamata
Modalità controllata dall'utente

1) Chiamate verso numerazioni internazionali (quelle per le quali viene premesso il codice di accesso internazionale "00");

2) Chiamate verso servizi di tariffa premio (144, 166);

3) Chiamate verso servizi non geografici a tariffazione specifica (892, 899);

4) Chiamate verso servizi di numero personale (178);

5) Chiamate verso servizi interattivi in fonia (163, 164);

6) Chiamate verso servizi di addebito ripartito (840, 841, 847, 848);

7) Chiamate verso servizi Internet a tariffazione specifica (709);

8) Chiamate verso servizi interni di rete (prima cifra 4 o 1) - esclusi quelli cui l'abbonato ha aderito mediante la sottoscrizione di un contratto - il cui prezzo minutario è superiore o uguale a 0,22931 euro al minuto (I.V.A. esclusa) ed il cui prezzo alla risposta è superiore o uguale a 0,06559 euro (I.V.A. esclusa) od il cui prezzo complessivo, a forfait o per una chiamata di durata fino a quattro minuti, è superiore o uguale a 1 euro (I.V.A. esclusa);

9) Chiamate verso servizi da operatore che consentono di effettuare uno o più dei tipi di chiamate, di cui ai punti da 1) a 8) suddetti, tramite operatore.

PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE SCARSE E AUTORIZZAZIONI

Delibera n. 289/01/CONS dell'11 luglio 2001

Modifica e integrazione della delibera n. 127/00/CONS: disposizioni concernenti il rilascio di autorizzazioni via cavo ai sensi della legge n. 66/2001

Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 4 luglio 2001, in particolare nella sua prosecuzione del 5 luglio;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo ed, in particolare, l'articolo 3, comma 11;

VISTO l'art. 2 bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni n. 127/00/CONS recante approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi;

UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. L'articolo unico, al comma 1, della delibera n. 127/00/CONS è così modificato:

"1. L'Autorità adotta, ai sensi degli articoli 1, comma 6, lett. c), punto 5, e 3, comma 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di programmi televisivi".

2. All'art. 1, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, dopo la definizione di "Autorità" aggiungere le seguenti parole: "Ministero", il Ministero delle comunicazioni, istituito dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217".

3. All'art. 1, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, alla definizione di "emittente nazionale" dopo le parole "via satellite" aggiungere le parole "o via cavo".

4. All'art. 1, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, alla definizione di "emittente estera" dopo le parole "via satellite" aggiungere le parole "o via cavo".

5. All'art. 1, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, dopo la definizione di "up-link" aggiungere le seguenti parole: "rete televisiva via cavo" una infrastruttura che non utilizza le radiofrequenze per la diffusione o la distribuzione di segnali radiotelevisivi al pubblico".

6. All'art. 2, comma 2, lett. a), dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, dopo le parole "via satellite" aggiungere le seguenti parole: "o distribuiscano via cavo".

7. All'art. 3, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, aggiungere le seguenti parole: "La distribuzione via cavo di programmi televisivi, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme del presente regolamento."

8. All'art. 3, comma 4, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, dopo le parole "Allegato 1" aggiungere le seguenti parole: "in caso di diffusione via satellite, e di cui all'Allegato 3, in caso di distribuzione via cavo".

9. All'art. 3, comma 5, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, dopo le parole "Allegati 1" sostituire le parole "e 2" con le seguenti: ", 2 e 3".

10. All'art. 3, comma 6, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, sostituire la parola "l'Autorità" con le parole "l'autorità competente".

11. All'art. 6, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, sostituire la parola "l'Autorità" con le parole "l'autorità competente".

12. All'art. 7, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, sostituire la parola "l'Autorità" con le parole "l'autorità competente".

13. All'art. 8, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, dopo le parole "via satellite" aggiungere le seguenti parole: "o per la distribuzione" e sopprimere le parole "di up-link" e "dall'Autorità".

14. All'art. 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, dopo le parole "per la diffusione" aggiungere le seguenti parole: "o per la distribuzione via cavo".

15. All'art. 9, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, sostituire la parola "Autorità" con le parole "autorità competente" e aggiungere dopo le parole "via satellite" le seguenti parole: "o di distribuzione via cavo".

16. L'art. 16 dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS è così sostituito: "Salvo quanto previsto dall'art. 7, l'Autorità e il Ministero, in caso di violazione di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del presente regolamento, adottano le sanzioni di competenza."

17. All'art. 17, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, aggiungere in fine le seguenti parole: "o alla distribuzione via cavo".

18. Dopo l'allegato 2 dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS aggiungere il seguente:

Allegato 3

Domanda di autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via cavo

La società/impresa individuale.....

con sede in

tel.....

fax.....

codice fiscale.....

partita IVA.....

iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi parti dell'accordo SEE, se esistente, di

rappresentata da:

cognome.....

nome.....

luogo di nascita.....

residenza o domicilio.....

codice fiscale.....

CHIEDE

☐ il rilascio dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via cavo

☐ il rinnovo dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via cavo